

DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa del senatori SAPORITO, ANGELONI, PINTO, SALERNO,
D'AMELIO, CARLOTTO, BOSCO, MICOLINI, SANTALCO, GENOVESE,
SPITELLA, AZZARÀ e MELOTTO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 LUGLIO 1987

Abrogazione dell'articolo 19 della legge 30 marzo 1971, n. 118,
in materia di erogazione di pensioni agli invalidi civili

ONOREVOLI SENATORI. — Al compimento del sessantacinquesimo anno di età le pensioni d'invalidità erogate dalle prefetture agli invalidi civili si trasformano, in base all'articolo 19 della legge 30 marzo 1971, n. 118, in pensione sociale erogata dall'INPS.

Mentre la pensione all'invalido civile è erogata dalla prefettura, semprechè l'invalido non superi un certo reddito personale, l'INPS eroga la pensione sociale tenendo conto anche del reddito del coniuge.

Fino a qualche tempo fa il passaggio della pratica dalla prefettura all'INPS non ha comportato la revisione economica poichè l'INPS continuava a tener conto soltanto del reddito personale dell'invalido ad evitare, altrimenti, la revoca di

una notevole parte delle pensioni per il superamento del tetto di reddito consentito.

Alcuni pretori hanno contestato la legittimità della procedura descritta in quanto sostengono che il Ministero dell'interno, e quindi le prefetture, non è competente ad accettare e decidere le domande degli invalidi civili ultrasessantacinquenni.

Le prefetture hanno, pertanto, sospeso l'esame delle pratiche relative agli invalidi ultrasessantacinquenni, con comprensibile disagio ed inevitabile tensione sociale. Alcune sedi dell'INPS peraltro, dopo i rilievi delle preture, ritengono di dover sospendere il pagamento delle pensioni sociali erogate agli ultrasessantacinquenni, già beneficiari della pensione d'in-

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

validità del Ministero dell'interno, in attesa di accertare il reddito dell'interessato tenendo conto anche di quello del coniuge, come previsto dalle leggi per il riconoscimento della pensione sociale.

Ad evitare gravi disagi per gli invalidi civili, che vengono così privati improvvisamente senza che sia mutata minimamente la loro condizione fisica ed economica, di una modesta ma indispensabile pensione di circa lire

230.000 mensili, è urgente approvare l'abrogazione dell'articolo 19 della legge 30 marzo 1971, n. 118.

Tale abrogazione renderebbe infatti la normativa degli invalidi civili uguale a quella in vigore per i privi della vista, per i quali non è previsto, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, alcun passaggio all'INPS, restando il pagamento delle loro pensioni di competenza del Ministero dell'interno.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È abrogato l'articolo 19 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive integrazioni e modificazioni.

2. Al compimento del sessantacinquesimo anno di età l'erogazione della pensione o dell'assegno in favore dei mutilati ed invalidi civili di cui agli articoli 12 e 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive integrazioni e modificazioni, rimane a carico del Ministero dell'interno.